

**CORTE DEI CONTI****SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**

composta dai magistrati:

Dott.ssa Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott. Luigi GILI	Consigliere relatore
Dott. Mario ALÌ	Consigliere
Dott. Cristiano BALDI	Primo Referendario
Dott.ssa Alessandra CUCUZZA	Referendario

nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2018

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, Delibera n. 6/SEZAUT/2017/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2016 ed i relativi questionari;

Vista la delibera n. 25/2017/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per gli anni 2016 e 2017;

Vista la delibera n. 22/2018/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2018;



Viste le relazioni sul rendiconto relativo all'esercizio 2016, redatta dall'Organo di revisione del Comune di **Carezzano (AL)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

Udito il relatore, Consigliere dott. Luigi Gili;

Premesso

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

L'art. 3, co. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali", il quale prevede che "Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti". Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente".

Infine, il terzo comma dispone che, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno", gli



Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Pertanto, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire



l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Considerato

1. Dall'esame della relazione redatta, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'organo di revisione dei conti del Comune di Carezzano (AL) in riferimento al rendiconto 2016, sono emerse alcune criticità, analiticamente segnalate all'Ente con la trasmissione di apposita scheda di sintesi, invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori.

Si premette che era stato dichiarato dal Revisore che l'Ente si trovava in stato di dissesto e, nel contempo, in adozione di piano di riequilibrio finanziario, dati che poi sono stati corretti nella risposta alla scheda di sintesi in quanto palesemente errati.

L'Ente ha fornito le proprie considerazioni con risposta a firma del Responsabile del Servizio Finanziario, pervenuta a questa Corte in data 21/06/2018, prot. Cdc n. 4195.

Il Magistrato Istruttore, valutate le complessive risultanze dell'attività istruttoria, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'esame collegiale ed ha chiesto al Presidente di deferire la questione alla Sezione Regionale del controllo per l'esame e pronuncia di competenza.

*** **

2. Dall'esame della relazione sul rendiconto 2016 redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005 n. 266 dall'Organo di revisione del Comune di Carezzano (AL), premesso che nella relazione suindicata era stato dichiarato che il Comune era in dissesto, poi rettificato nella risposta, si sono riscontrate le criticità relative ai seguenti argomenti:

- 1)** mancato rispetto equilibrio di bilancio;
- 2)** rilevazione di un disavanzo finanziario;
- 3)** conformità della reimputazione degli impegni all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa;
- 4)** esistenza di residui passivi provenienti dal 2015 e da esercizi precedenti;

2.1. In sede istruttoria è emerso che la rappresentazione della verifica degli equilibri di bilancio rilevava una differenza di parte corrente negativa per euro 31.650,05.

2.1.2. In merito alla suddetta criticità l'Ente ha risposto che tale differenza negativa è dovuta principalmente ai minori accertamenti che si sono verificati su alcune risorse.



In particolare, per l'IMU è conseguito, tra lo stanziamento e la somma accertata, un minore accertamento di euro 19.324,33.

Un minore accertamento reputato considerevole si è verificato sulla risorsa "Vendita di legname" con una minore entrata di euro 11.000,00.

Altre minori entrate, meno considerevoli, hanno causato lo squilibrio della gestione di competenza. L'Ente ha dichiarato che sono in corso trattative con ditte specializzate per affidare anche per l'anno in corso un servizio di recupero di entrate tributarie, il quale è stato affidato già nel corso del 2017 ed ha dato risultati più che apprezzabili.

L'Ente ha poi sottolineato che l'anno 2017 chiude in avanzo.

2.1.3. Al riguardo questa Sezione osserva che l'esistenza di disavanzi di gestione corrente può essere un significativo sintomo di una non sana gestione finanziaria.

2.2. In sede istruttoria è emerso un risultato di amministrazione negativo per euro 91.782,05. Ciò premesso, non risultando a questo Ufficio né adottata né trasmessa la delibera di ripiano del disavanzo – peraltro, già richiesta con l'istruttoria relativa al rendiconto 2015 a cui è seguita la successiva delibera n.237/2017 del 12/12/2017 di questa Sezione per la medesima problematica – venivano avanzate le relative richieste istruttorie.

In merito l'Ente ha dichiarato che il disavanzo di amministrazione pari ad euro 91.782,05 è stato iscritto nella parte spesa per un terzo nel bilancio di previsione 2017/2019, per un altro terzo nel bilancio di previsione 2018/2020, precisando che l'ultima quota sarà iscritta nel bilancio di previsione 2019/2021.

L'Ente ha dichiarato che la delibera di ripiano del disavanzo, che non è stata tempestivamente adottata, sarebbe stata proposta per l'approvazione nella seduta consiliare da programmare entro il 31/07/2018, termine entro il quale il consiglio comunale deve dare atto del rispetto degli equilibri di bilancio. Con la suddetta delibera si sarebbe dato atto di quanto è già stato ripianato e si sarebbe assunto l'impegno inderogabile di iscrivere la terza ed ultima quota del disavanzo 2016 nel bilancio di previsione 2019/2021.

L'Ente ha ritenuto, inoltre, opportuno evidenziare che il rendiconto 2017 si è chiuso con un avanzo di amministrazione pari ad euro 60.179,21 di cui euro 500,00 di parte accantonata, euro 30.427,36 di parte vincolata ed euro 29.251,85 di parte disponibile. L'Ente ha poi specificato che per quanto riguarda l'utilizzo della parte disponibile dell'avanzo di amministrazione, data la delicata situazione finanziaria del comune di Carezzano, esso sarà consentito solo per spese eccezionali e di importi limitati, salvaguardando il rispetto delle disposizioni dell'art. 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.



Con nota pervenuta il 16 ottobre 2018 è stata trasmessa la Deliberazione n. 18 del 31 luglio 2018 del Consiglio Comunale con la quale il predetto disavanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2016 è stato ripartito in tre rate di uguale importo, iscritte rispettivamente nei Bilanci di Previsione 2017-2019, 2018-2020-2019-2021.

2.3 E' stata rilevata la mancata conformità all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa della reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal Fondo pluriennale vincolato determinato alla data del 1° gennaio 2016: ciò in quanto lo stesso FPV non sarebbe stato conteggiato.

Sul punto, l'Ente ha dichiarato che "la questione può risolversi dopo un ulteriore riaccertamento dei residui che dovrà condursi, sicuramente entro l'anno in corso, con maggiore attenzione rigore."

2.4 Si rilevava l'esistenza di residui passivi provenienti dal 2015 e da esercizi precedenti. In particolare, risultavano residui passivi relativi al Titolo II per euro 231.810,78.

L'Ente ha dichiarato che l'importo di euro 231.810,78 di residui passivi del titolo II dovrà essere necessariamente rivisto in quanto molto probabilmente sono stati conservati nella gestione dei residui importi non corrispondenti ad effettive obbligazioni assunte dall'Amministrazione comunale. Ha poi aggiunto che tale importo, in sede di approvazione del rendiconto 2017, è stato ridimensionato.

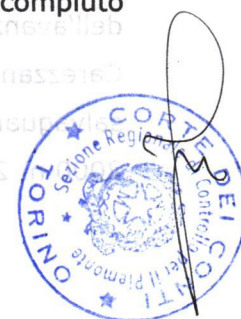
Inoltre, l'Ente ha precisato che i residui passivi conservati alla fine del 2017 e provenienti dagli esercizi 2016 e precedenti ammontano ad euro 96.781,71 ed essi devono essere ulteriormente esaminati, perché esistono ragionevoli dubbi della loro corrispondenza alla situazione reale.

L'Ente è invitato, pertanto, a procedere ad una rigorosa ricognizione dei residui passivi al fine di pervenire ad uno stato aggiornato degli stessi.

*** **

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio. Si ritiene, peraltro, sufficiente e congruo riservarsi le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo che verranno continuamente svolte dalle Sezione sui principali documenti contabili dell'ente. Resta fermo l'obbligo di riesame delle suddette criticità da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198/2012).

P.Q.M.



La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte:
accerta, nell'esercizio 2016,

- 1) il mancato rispetto equilibrio di bilancio;
- 2) la rilevazione di un disavanzo finanziario ripianato in ritardo con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 31 luglio 2018;
- 3) la non conformità della reimputazione degli impegni all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa;
- 4) l'esistenza di residui passivi provenienti dal 2015 e da esercizi precedenti, il cui esatto ammontare è ancora incerto.

DISPONE

Che la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale per le valutazioni e determinazioni di competenza;

Che la stessa deliberazione sia trasmessa all'Organo di revisione dell'ente.

Si rammenta infine l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2018.

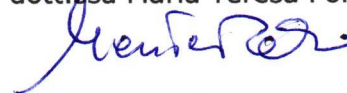
Il Relatore

Consigliere dott. Luigi Gili



Il Presidente

dott.ssa Maria Teresa Polito



Depositata in Segreteria il

7 NOV. 2018

Il Direttore della Segreteria

Nicola Mendoza

